



CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO ECONOMATO -
PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale: _____ del _____

Numero particolare per settore: 141

Numero e data ai fini di mera classificazione

Oggetto: Rinnovo abbonamento alla piattaforma “Zoom” - affidamento alla ditta Leonardo Tec S.n.c., con sede a Savigliano, mediante affidamento diretto sul Mepa di Consip – CIG:BB8099908F

IL DIRIGENTE Nari dott.sa Lorella

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 22.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2026/2028- dati contabili;

Premesso che è in scadenza l’abbonamento alla piattaforma di videoconferenza “Zoom”, utilizzata con notevole frequenza da vari uffici per riunioni virtuali e corsi;

Considerata la necessità di provvedere al più presto all’ affidamento sopra descritto, tenuto conto di quanto sopra precisato e ritenuto opportuno effettuare il rinnovo dell’abbonamento per un anno;

Dato atto che sono state esaminate sugli appositi siti internet, le convenzioni che il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha stipulato tramite la CONSIP S.P.A. e le convenzioni stipulate dalla centrale di committenza regionale S.C.R. PIEMONTE, constatando, per quanto rilevabile, che non vi sono convenzioni attualmente attive rispondenti alle esigenze del Comune di Saluzzo;

Rilevato che la fornitura dell’abbonamento in scadenza è di importo inferiore ad Euro 140.000, per cui è possibile procedere all’affidamento diretto della fornitura ai sensi di quanto previsto dall’art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i;

Richiamati:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni Dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare l'art. 3;

Richiamato il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (Nuovo codice degli appalti)*);

Visto in particolare quanto disposto dall'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del D.Lgs. n°36/2023 il quale stabilisce al comma 1 che: “*Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

- a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- c) *.....omissis.....*

Rilevato che l'allegato I.1 al D.lgs. 36/2023 definisce all'art. 3, comma 1, lett. d) l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1. lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”.

Considerato quanto disposto dal nuovo Codice in ordine alla qualificazione delle stazioni appaltanti e rilevato che l'art. 62 del D.Lgs. n° 36/2023 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) prevede quanto segue:

- al comma 1: “*Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.*”;
- al comma 2: “*Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate*”;

Dato atto che il Comune di Saluzzo, iscritto all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni

Appaltanti), ha ottenuto, per quanto riguarda i servizi e forniture, la qualificazione di terzo livello (SF 1 – senza limiti di importo), per cui può operare direttamente anche per affidamenti di importo superiore a quelli di cui al comma 1 dell'art. 62;

Rilevato inoltre che l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 così come modificato dall'art 1 comma 130 della legge 145/2018 (legge di stabilità 2019) prevede che *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro** e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, **sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico** della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.”*

Richiamate le sentenze del Consiglio di Stato:

- n. 3954/2015 che ha sentenziato “Nelle gare pubbliche la scelta della stazione appaltante di selezionare su base provinciale gli operatori da invitarsi fra la schiera numericamente indefinita delle ditte operanti nel mercato, risponde ad una oggettiva esigenza contrattuale, consona al valore del contratto ed al cottimo fiduciario, si da non prestare il fianco a finalità elusive della concorrenza”;
- n. 3287/2021, con la quale ha disposto che, nel caso in cui la stazione appaltante proceda con l'affidamento diretto, è libera di negoziare la prestazione con l'appaltatore che offre il miglior prezzo senza nessuna necessità di particolari motivazioni stabilendo che, a mente anche delle previsioni della Legge 120/2020, la tipologia dell'affidamento diretto, è una procedura di affidamento totalmente svincolata dalla necessità di consultare più preventivi;

Dato atto che:

- l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore a 140.000,00 Euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del D.Lgs. N° 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara e senza consultazione di più operatori in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto, senza richiesta di più preventivi sono rinvenibili nella necessità di:
- non appesantire le procedure in rapporto al limitato importo della spesa;

- procedere con la massima tempestività per il raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto del principio del risultato;
- perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
- coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e con la necessità di celerità e tempestività nell'espletamento per i piccoli acquisti;

Richiamato il comma 6 dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 (principio di rotazione degli affidamenti) che così recita: "È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro";

Dato atto che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (predisposto dalla Consip S.p.a.), è presente l'offerta della Ditta Leonardo Tec S.n.c. con sede legale a Savigliano, in Strada Rigrasso n. 8 – Partita Iva 03487460044, relativa al rinnovo per un anno dell'abbonamento alla piattaforma Zoom, al costo di Euro 201,00, oltre Iva (22%) e così in totale Euro 245,22;

Rilevato che:

- la Leonardo Tec S.n.c è una ditta di comprovata serietà ed affidabilità e, per competenza ed esperienza dimostrata, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria;
- il prezzo offerto può ritenersi congruo, tenuto conto dei prezzi medi di mercato;

Ritenuto che nel caso in specie sussistono le condizioni e le dovute motivazioni per procedere ad un affidamento diretto della fornitura del rinnovo per un anno dell'abbonamento alla piattaforma Zoom, in considerazione dei principi di cui agli artt. 1 e seguenti del D.lgs 36-2023, alla ditta Leonardo Tec S.n.c. con sede legale a Savigliano, in Strada Rigrasso n. 8, a fronte della corresponsione di un importo di Euro 201,00 oltre IVA (22%) per un totale di Euro 245,22 e di procedere utilizzando la procedura di ordine diretto presente nel mercato elettronico della Consip;

Dato atto che la ditta Leonardo Tec S.n.c. con sede legale a Savigliano, in Strada Rigrasso n. 8, essendo presente sul M.e.p.a. (Mercato Elettronico della P.A.) di Consip S.p.a. è quindi in possesso dei requisiti necessari per poter operare con la PA;

Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione della ditta Leonardo Tec S.n.c., circa l'insussistenza dei motivi ostativi e delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36-2023 e s.m.i ;

Preso atto della regolarità contributiva della ditta Leonardo Tec S.n.c. con sede legale a Savigliano, in Strada Rigrasso n. 8 – Partita Iva 03487460044 , come da Documento Unico di Regolarità Contributiva On- Line numero protocollo INPS_48901417 datato 07/01/2026 con scadenza validità 07/05/2026, conservato agli atti;

Richiamato l'art. 147 – bis del d. lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura dei dirigenti, e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta da parte degli stessi anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché da parte del responsabile del servizio finanziario, il parere di regolarità contabile;

Dato atto che sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/2003;

Dato atto che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento), anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi;

Viste le disposizioni di cui all' articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii. che prevede l'obbligo a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio dell'esercizio 2026, assegnato a questo settore;
- a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto trattasi di spesa il cui pagamento deve avvenire a scadenza determinata, previa presentazione di fattura;
- Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste: entro il termine di scadenza di pagamento delle fatture previsto per legge;

Visto l' articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 183 e 107, 3° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quale parte e sostanziale della presente determinazione.
2. Di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse, alla ditta Leonardo Tec S.n.c. con sede legale a Savigliano, in Strada Rigrasso n. 8 – Partita Iva 03487460044 la fornitura del rinnovo per un anno dell'abbonamento alla piattaforma Zoom, al costo di Euro 201,00, oltre Iva (22%) e così in totale Euro 245,22, utilizzando la procedura di acquisto diretto presente nel mercato elettronico della Consip.
3. Di dare atto che il contratto con la ditta Leonardo Tec S.n.c., verrà stipulato utilizzando la procedura di acquisto diretto presente nel mercato elettronico della Consip.
4. Di impegnare la spesa di Euro 245,22, imputandola al bilancio dell'esercizio 2026, gestione competenza, nel modo seguente:
Euro 245,22 alla Missione 01, Programma 11, Tit. 1° Cap. 3170 ad oggetto: “Spese diverse per automazione e innovazione tecnologica”;
5. Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni previste dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.
6. Di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell'art. 135, 2° comma, del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.:
7. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.Lgs. n°36/2023 e s.m.i., sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” - Bandi di gara, contratti e Anac.
8. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Capo Ufficio Economato, Signora Miolano Paola, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente determinazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 7

agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Saluzzo, 04 maggio 2026

IL DIRIGENTE
SERVIZI FINANZIARI

Nari dott.ssa Lorella *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa